



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito “ARPAV”) svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici finalizzate alla protezione dell'ambiente attraverso i controlli sulle fonti di pressione e il monitoraggio dello stato dell'ambiente al fine della tutela della salute e della sicurezza del territorio, nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che ARPAV è Operatore riconosciuto da ENAC con codice n. ITE4KJZcUk e codice EASA n. ITAudvusvyxe6qso e ha in dotazione il seguente velivolo a pilotaggio remoto:

COSTRUTTORE	Modello	n. seriale	Identificativo D-Flight
DJI	Mavic 2 Pro	163CGBRR0A5W65	ITA-2878682

VISTA la nota prot.n. 38822 del 28 aprile 2023, acquisita dalla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari in pari data con prot. n. 2514, con la quale l'ARPAV ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato velivolo in uso a pilotaggio remoto che, come evidenziato nella citata nota, è ordinariamente impiegato, per lo svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

- attività di controllo sulle fonti di pressione delle matrici ambientali e di vigilanza ambientale;
- attività di emergenza di carattere ambientale;
- attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, del consumo di suolo e degli aspetti legati alla biodiversità;
- rilievi di dissesti franosi e di stabilità dei versanti;
- rilievi idromorfologici dei corsi d'acqua al fine di stabilire un indice di qualità;
- attività di monitoraggio di eventi valanghivi e di stabilità del manto nevoso in ambiente montano;
- attività di controllo dell'inquinamento luminoso;
- attività integrate con la Protezione Civile e la Regione Veneto in materia di rischio idrogeologico ed idraulico e di emergenza per le calamità naturali;

ATTESO che l'ARPAV nell'istanza evidenzia:

- - che le suddette attività hanno carattere non commerciale ed esclusivo;
- - che il personale addestrato al volo di tale aeromobile a pilotaggio remoto è in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale e che, in un'ottica di continuo perfezionamento, è costantemente aggiornato e specialmente formato;
- - che detto personale ha comunque sviluppato un'esperienza operativa adeguata al corretto e sicuro impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di proprietà di ARPAV;

CONSIDERATO che l'aeromobile per cui si chiede l'equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

Articolo 1

1. È riconosciuta, dal 28 aprile 2023, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione al seguente aeromobile:

COSTRUTTORE	Modello	n. seriale	Identificativo D-Flight
DJI	Mavic 2 Pro	163CGBRR0A5W65	ITA-2878682

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dell'aeromobile stesso per il perseguimento delle finalità pubbliche dell'ARPAV evidenziate in premessa.

Articolo 2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta qualora venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile ivi identificato per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO